

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 17 del 27 marzo 2013

Riunione del 27 marzo 2013

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi
 Avv. Anselmo Carlevaro

CAF/18/2013 – Appello del sodalizio Volley Fratres Massarosa (Lucca) avverso i provvedimenti adottati dal G.U.R. Toscana con decisione C.U. n. 19 del 19.3.2013 nei confronti dell'atleta Alessia Rizza (sospensione da ogni attività federale per giorni 30, sino al 12.4.2013).

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti

PREMESSO CHE

- l'atleta Rizza è stata sanzionata come in epigrafe “... *Nell'ambito della gara numero 2036 del campionato U16F tra Volley Stream Apuania e Nottolini*” in quanto (cfr. il rapporto arbitrale) “... *a fine gara mentre si trovava fra il pubblico proferiva ripetutamente frasi altamente offensive, accompagnate da gesti volgari, nei confronti delle atlete della società Nottolini*”
- la stessa Rizza - più precisamente - è stata sanzionata per avere posto in essere due distinte condotte disciplinarmente rilevanti, consistite la prima nell'aver rivolto “... *provocazioni e offese alle atlete della Nottolini*” (non è chiaro se nel solo dopo gara o anche durante l'incontro) e, la seconda, nell'aver continuato a provocare le atlete della Nottolini con gesti volgari e frasi irrispettose “... *Uscendo dalla palestra*”
- gli arbitri, sempre in base al rapporto, non hanno avuto cognizione diretta del primo episodio, essendone stati solo successivamente informati “... *dai dirigenti di entrambe le società*” impegnate nell'incontro, mentre “*I fatti e l'identità dell'Atleta Alessia Rizza sono stati confermati da due arbitri federali presenti in palestra, Francesco Barbafigera e Francesco Fiumara, i quali hanno riconosciuto l'atleta in foto in seguito ad una ricerca effettuata sul sito della società Volley Delta Luk*”
- il secondo episodio è stato invece direttamente riscontrato dagli Ufficiali di gara, per essere avvenuto in loro presenza

./.

- in una situazione siffatta, anche alla luce di quanto dedotto in ricorso, l'atleta merita di essere adeguatamente sanzionata per la seconda condotta ma non anche per la prima, non essendovi prova certa dei fatti contestati e/o comunque del personale coinvolgimento della stessa nei fatti medesimi, con quanto ne consegue in ordine alla riduzione della pena a suo carico, come da dispositivo

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello e altrettanto parziale riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione a carico dell'atleta Alessia Rizza alla sospensione da ogni attività federale sino a tutto il 27.3.2013.

Dispone restituirsi la tassa ricorsi nella misura del 50%.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 27.03.2013